

**CIV.**

**TORNATA DEL 24 MARZO 1873**

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge per nuovo Codice sanitario — Dichiarazione del Relatore sull'articolo 14 sospeso — Approvazione dell'articolo 14 colle aggiunte proposte dalla Commissione ed accettate dal Ministro — Approvazione del terzo comma dell'art. 48 sospeso, colle aggiunte al medesimo comma proposte — Articolo sostitutivo del Senatore Maggiorani all'articolo 52 soppresso — Avvertenze e proposta di rinvio del Ministro dell'Interno, accettata dal proponente e dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 53 emendato dalla Commissione — Schiarimento sull'articolo 54 chiesto dal Senatore Gallotti e fornito dal Relatore — Avvertenza del Senatore Maggiorani, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 54 (55 inchiuso nell'articolo precedente) — Osservazioni del Senatore Pepoli G. all'articolo 56, cui risponde il Senatore Cipriani (della Commissione) — Discorso e proposta sospensiva del Senatore Lauzi sull'art. 58. — Presentazione di due progetti di legge — Ripresa della discussione — Obiezioni del Senatore Musio alla proposta Lauzi — Proposta di tener seduta domani, approvata — Presentazione di un progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Commissario Regio, Senatore Bo, ed il Ministro della Marina; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

I Senatori Cantelli e Ginori-Lisci chiedono un congedo di un mese, il primo per affari di servizio, ed il secondo per motivi di salute, che loro viene dal Senato accordato.

Il Prefetto di Catania fa omaggio al Senato degli *Atti del Consiglio Provinciale della sessione ordinaria e straordinaria del 1872.*

**Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Non essendo presente l'on. Relatore della Commissione, la seduta è sospesa per pochi minuti. (Poco stante entrano nell'Aula il Relatore ed il Ministro dell'Interno.)

La breve sospensione è finita, e la parola è al Relatore per riferire sopra qualche emendamento, che venne rinviato alla Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione, avendo tenuta adunanza fino a questo momento insieme all'onorevole signor Ministro dell'Interno, avrebbe deliberato le seguenti modificazioni all'articolo 14 rimasto sospeso. Ai membri costituenti il Consiglio superiore di Sanità, la Commissione, oltre quelli già nominati, pro-

porrebbe di aggiungere un membro del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il quale è di sua natura ingegnere, e un membro di amministrazione di Opere pie. Di modo che il Consiglio ora verrebbe ad essere composto, insieme al chimico, di altri tre membri, oltre quelli che sono designati nel prospetto della Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Si darà lettura dell'articolo 14 colle ultime aggiunte proposte dalla Commissione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

« Art. 14. Il Consiglio superiore di sanità è composto :

del Ministro dell'Interno che lo presiede,  
di un Consigliere di Stato,  
di un Consigliere di Cassazione,  
di sei Dottori in medicina dei quali uno appartenga all'esercito, e l'altro alla marina,  
di un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici,  
di un membro d'amministrazione di opere pie,  
di un Chimico,  
di un Farmacista,  
di un Dottore in veterinaria ».

» Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo ministero. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Senatore BURCI, *Relatore*. Verrò ora a parlare degli altri emendamenti.

Rimase senza votazione il terzo comma dell'articolo 48. La Commissione propone la seguente redazione:

« Le convenzioni fatte in contravvenzione a questo divieto sono nulle, ed i contravventori sono puniti con multa dalle lire 100 alle 500, alla quale, in caso di recidiva, sarà aggiunta la pena del carcere estensibile a 15 giorni. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'ultima parte dell'articolo 48.

Nessuno chiedendo di parlare, la si pone ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si legge l'intero articolo.

« Art. 48. Il conseguimento di più diplomi e patenti dà diritto allo esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri.

» Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni convenzione coi farmacisti sulla partecipazione degli utili della farmacia.

» Le convenzioni fatte in contravvenzione a questo divieto sono nulle, ed i contravventori sono puniti con multa dalle lire 100 alle 500; alle quali, in caso di recidiva, sarà aggiunta la pena del carcere estensibile a 15 giorni. »

Chi approva l'articolo intero come è stato ora letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa all'articolo 53.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho l'onore di proporre al Senato un articolo da sostituire al 52 soppresso, e che sarebbe complementare all'articolo 51. L'articolo è di questo tenore :

« Le vedove e i figli minori dei medici civili, che in forza dell'art. 51 sono chiamati a prestare servizio obbligatorio in caso di epidemia contagiosa, e perdono la vita durante questo servizio, sono a carico dello Stato. Essi sono equiparati alle vedove ed ai figli di militari che muoiono sui campi di battaglia.

» Per le vedove e figli minori dei medici comunali, le pensioni saranno a carico dei Comuni.

« Per le vedove e figli dei medici liberi, la pensione sarà corrispondente al reddito dichiarato sull'ultima scheda per la ricchezza mobile.

» Per gli effetti legali, s'intende cominciata l'epidemia, quando essa sia ufficialmente dichiarata tale dal Consiglio superiore di sanità. Lo stesso s'intende per la sua cessazione. »

Io so di non potere interloquire più sull'articolo già votato dal Senato; tuttavia credo che mi sarà permesso di dire qualche parola in giustificazione di quest'articolo, che credo un atto di giustizia e di suggerire anche il movente di questa mia proposta.

Nel 1837, nella formidabile epidemia di Roma, io faceva il servizio sanitario in una caserma. Un mio collega stimabilissimo, mi si avvicinò un giorno e mi palesò il suo proposito di fuggire. Io lo esortai, per quanto potei, di rimanere al posto, dimostrandogli la poca conve-

nienza di quell'atto; ma egli con le lagrime agli occhi, mi disse: io sento in me la disposizione alla malattia, io sento che ne sarei vittima; io ho moglie e due figli, i quali rimarrebbero senza alcun sostegno; per conseguenza non è solamente alla mia conservazione che penso, ma alla posizione di mia famiglia.

Signori! Perdonatemi se io dico qualche parola intorno a quell'espressione dell'onorevole Relatore che suona troppo aspra all'orecchio di un medico: *codardia!* Io posso attestare che parecchi medici, i quali si sono ritirati da un focolare di epidemia, lo hanno fatto per il sentimento della loro debolezza, perchè sentivano che sarebbero stati assaliti dal male.

La paura, o Signori, non è un atto di volontà, è un intimo senso della debolezza delle proprie forze, è il risultato di uno stato morboso. I fanciulli sono paurosi e non sono codardi.

A Palermo, in occasione di epidemia, io conobbi un capitano valoroso, il quale aveva affrontata la morte sui campi di battaglia di Crimea, eppure aveva paura del cholera e al solo udirne parlare impallidiva.

Egli morì di cholera a Palermo.

È un dato dell'esperienza, che quanti temono il cholera, altrettanti ne sono assaliti e spesso ne restano vittima. È un patema d'animo, che non è imputabile, è una passività dell'uomo. Perciò io non posso ammettere che si attribuisca a senso di viltà, ad abiezione d'animo dei medici, se essi si ritirano da quel focolare, in cui credono di trovare la morte. Lo si deve giudicare, siccome un istinto di conservazione piuttosto sensibile che ascrivere a colpa.

Questa mia proposta pare tolga all'articolo già votato ciò che ha di aspro, e che sia un conforto ai medici, i quali, sapendo che le loro famiglie non resteranno sul lastrico, affronteranno più volentieri il pericolo: mi pare che sia un atto di giustizia; come si usa coi militari, mi pare debbasi usare coi civili.

Domando dunque al Ministro ed alla Commissione di voler prendere in considerazione la mia proposta.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani propone un'aggiunta all'articolo 51, la quale è così concepita:

(Vedi sopra.)

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il Ministro e la Commissione accettano essi quest'aggiunta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. La proposta fatta testè dall'onorevole Senatore Maggiorani appare informata a un sentimento di giustizia, e direi quasi di gratitudine verso quei medici i quali muoiono in tempi di epidemia, per l'obbligo che hanno di rimanere al posto; ma essa è insieme assai grave, sia per l'onere che può recare all'erario, sia perchè bisogna pur considerarla ne' suoi rapporti con la legislazione sulle pensioni, sia infine perchè potrebbe tirare dietro di sé la necessità di altre analoghe proposte. Infatti, io non vedo perchè, se si fanno questi vantaggi ai medici e chirurghi, non si debbano anche fare ai farmacisti e ad altre persone obbligate pure a rimaner in simili casi, sul posto, e che se si allontanassero sarebbero punite.

Per tali considerazioni mi pare che prima di porre ai voti questa proposta, dovrebbe essere ben ponderata in tutte le conseguenze che possono venirne. Laonde, senza esprimere alcun intendimento di respingerla, io pregherei l'onorevole Maggiorani a consentirne il rinvio alla Commissione.

Io comprendo che un emendamento di lieve importanza possa esser subito esaminato e posto in deliberazione; ma quando si tratta di proposte che, come questa, possono recar de'gravi oneri alla finanza, che tendono a stabilir dei dritti, i quali forse non sono in correlazione con quelli già stabiliti per altri funzionari, e possono quindi non esser conformi a quelle norme di giustizia e di equità di cui devono essere ugualmente improntate tutte le leggi; mi pare ripeto, che tali proposte debbano essere ben esaminate da tutti questi aspetti, prima di prendere una risoluzione sulle medesime.

Perciò pregherei l'onorevole Maggiorani e anche la Commissione a voler esaminare questa proposta, per riferirne nella tornata di domani se sarà possibile, o in altra tornata successiva.

Senatore MAGGIORANI. Ringrazio il signor Ministro delle parole gentili da lui usate a mio riguardo, ed accetto di buon grado il rinvio

della mia proposta alla Commissione pel suo esame.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione divide i sentimenti di bontà da' quali è mosso l'onorevole Senatore Maggiorani nel proporre l'aggiunta di quest'articolo, e quindi ben volentieri accetta di esaminarlo.

Però debbo far notare al Senato come una legge, messa innanzi per iniziativa della Camera de' Deputati, e stata poi anche approvata dal Senato, saranno tre anni, e della quale io ebbi l'onore di essere Relatore, stabili che le vedove ed i pupilli dei medici governativi, credo, che moiono durante un'epidemia colerosa, abbiano diritto a pensione. Ora l'onorevole Senatore Maggiorani vorrebbe estendere questo beneficio anche alle vedove ed ai pupilli degli altri medici non governativi, che venissero a morire in causa di epidemia, e la Commissione si riserva di esaminare e riferire su questa proposta.

PRESIDENTE. Questo punto essendo esaurito, si passerà all'articolo 53, del quale si darà lettura.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Siccome nel corso dei successivi articoli di questo Codice sono state introdotte alcune modificazioni relative alle penalità, così, onde non dar luogo via via ad osservazioni, ed onde abbreviare la discussione e guadagnar tempo, la Commissione ha creduto di indicare tratto tratto quelle modificazioni che specialmente per la penalità, possono essere coerenti a quelle che già sono state indicate e modificate.

### CAPO III

#### *Delle levatrici.*

« Art. 53. Per l'esercizio dell'arte di levatrice è necessario di avere ottenuta la patente d'idoneità in una delle Università o delle scuole dello Stato o altri Istituti legalmente autorizzati, salva l'applicazione alle attuali esercenti della disposizione finale dell'articolo 40.

» L'esercizio di quest'arte senza patente è punito con multa estensibile a L. 100; ed inoltre in caso di recidiva, col carcere estensibile a 15 giorni. »

(V. pag. 2070.)

E l'art. 54 che viene dopo sarebbe redatto in questo modo:

« Art. 54. È vietato alle levatrici di adoperare strumenti chirurgici, di praticare operazioni manuali nei casi di presentazione anormale e di prescrivere sostanze medicinali di azione energica, quali la *segala cornuta* ed altri simili rimedi eroici.

» Nei casi di parto difficile o pericoloso, è obbligo della levatrice di avvertire immediatamente la famiglia che è necessaria l'assistenza dell'ostetrico.

» Ogni infrazione alle disposizioni del presente articolo è punita coll'ammenda di L. 50. »

PRESIDENTE. Si rileggeranno gli articoli così redatti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

(Vedi sopra.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 53.

Nessuno chiedendo la parola si mette ai voti. Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge l'art 54.

(Vedi sopra.)

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gallotti.

Senatore GALLOTTI. Io domando, se, dopo che la levatrice ha avvertito la famiglia della gravità del parto, e la famiglia stessa non chiami l'ostetrico, la levatrice debba o no prestare il suo ufficio con tutti i mezzi che le insegna l'arte. Io faccio quest'interrogazione e mi perdonino se, profano a questa scienza, ardisco muovere osservazioni.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. La legge non può permettere e vietare. Ora qui la legge vieta, com'è il suo dovere. Ma nei casi speciali, ognuno è responsabile delle azioni proprie, e se la famiglia non vuol chiamare l'ostetrico, malgrado siasi fatta la dichiarazione della gravità del male, io credo che la levatrice possa portare l'aiuto che può, purchè si tratti di casi di estrema urgenza e quando il fare fosse una assoluta necessità, perchè la necessità non ha legge. Ma siccome vi sono molte levatrici, molte mammane, le quali sono piuttosto dedite alle operazioni e cercano anche di farle per acquistarsi maggior credito (motivo per cui si verificano casi luttuosissimi) così, perchè le le-

vatrici stesse non abbiano autorità di fare ciò che non devono, si è stabilito di introdurre nella legge il presente articolo.

Capisco anch'io che possano darsi dei casi straordinari quando, per esempio, si tratti di un luogo remoto e non sia possibile trovare l'uomo dell'arte; oppure vi sieno delle forti ragioni per le quali la famiglia non voglia chiamare un ostetrico. In codesti casi ciascuno divide la propria responsabilità, secondo la propria coscienza. Ma l'oggetto di questo articolo è precisamente quello di vietare alle levatrici di far cose, le quali nelle mani loro possano riuscire gravi e fatali. Questo è l'oggetto dell'articolo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Nessuno meglio dell'onorevole Relatore, illustre chirurgo com'egli è, può misurare le parole di questo articolo. Tuttavia io mi sono trovato a qualche caso di manualità fatte da levatrici, appunto in circostanze corrispondenti a quelle cui accennava l'onorevole Relatore, cioè in luoghi remoti, lontani dalle città e nei quali non si poteva avere l'assistenza di un ostetrico. Ebbene, in taluno di questi casi, le manualità delle levatrici hanno potuto avere un ottimo effetto, e salvare la vita del bambino e qualche volta anche quella della madre; e ciò anche in casi di rivolgimento. Cosicché se, lasciando a parte i casi di operazioni chirurgiche o di somministrazione della segala e simili, si restringesse il permesso alle levatrici a certe leggiere manualità, mi pare che si farebbe bene. Noi leghiamo troppo le mani alle levatrici, ed esse per timore della multa si asterranno da ogni genere d'operazioni anche dove potrebbero facilmente eseguirle; perchè veramente vi sono dei casi di manualità assai facili per aiutare il parto in posizioni anormali.

Io mi rimetto sempre all'onorevole Relatore che più di me assai è competente in questa materia; ma avendo anche avuto occasione di parlare con qualche specialista, mi è stato detto che veramente in alcuni casi si può permettere qualche manualità alle levatrici, e specialmente nei casi nei quali non si possa avere l'ostetrico.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io ripeto quel che

diceva poco fa, cioè, che la necessità non ha legge. Quindi, se una levatrice si trova sola ad assistere una partoriente e non vi è ostetrico, farà quel che potrà e quel che saprà; ma devesi dire ad ogni modo che essa fa più di quello che i suoi studi le consentono nè vi è garanzia che possa far bene.

Ora, siccome nell'esercizio ostetrico, specialmente nelle campagne e anche talvolta nelle città, molte levatrici si permettono di condurre a termine dei parti anche quando sarebbe stata necessaria l'opera dell'ostetrico, e quasi se ne fanno un pregio ed un vanto, era necessario di limitare per legge l'esercizio loro, e limitarlo a quei casi che vengono confinati dai loro studi, perchè la levatrice non imparasse a fare il rivolgimento, nè ad adoprare istrumenti di sorta, e per conseguenza non può fare quello che non ha imparato. E, perchè la levatrice possa assistere le partorienti solamente in quei casi nei quali il parto è naturale, senza passare i limiti di ciò che ha imparato, al fine di medicare per legge, questa piaga dell'esercizio abusivo della levatrice, è stato introdotto questo articolo, che io credo importantissimo.

Infatti, o si può, o non si può limitare un esercizio dell'arte salutare: se si può limitare, bisogna limitarlo convenientemente, e se non si può, questi articoli sarebbero inutili.

Ora, siccome la levatrice ha fatto certi determinati studi, e li ha fatti in un luogo ove si insegna, cioè ha imparato ad assistere una partoriente, ma non ha di certo imparato a fare operazioni manuali, e molto meno con istrumenti chirurgici, termina il suo ufficio, vale a dire l'esercizio della sua arte, dove finisce il parto normale.

L'onorevole Senatore Maggiorani dice: ma se una levatrice si trovasse là, con una povera donna che non può partorire, deve lasciarla a se stessa, perchè un articolo della legge le vieta di andare avanti?

Ripeto che la necessità non ha leggi, e credo che in questi casi la levatrice farebbe bene a prestare l'opera sua, specialmente, se possa venirne a capo. Ma stabilire che lo possa sempre e quando vuole, è aprire uno spiraglio ad un esercizio abusivo di persone facilmente ignoranti e facilmente pregiudicate; in una parola, è dare, per così dire, agevolezza a seguitare in una pratica nocevole.

Io credo che questo non si possa fare come ha proposto il Senatore Maggiorani.

La Commissione nostra ha stabilito, che per il medico si possano determinare dei casi di urgenza, nei quali gli sia lecito di somministrare i medicamenti necessari. Ma per le levatrici, confesso la verità, pensando al male che possono fare (poichè qui si presume il caso che la levatrice faccia bene, ma io presumo quello che la levatrice faccia malissimo), adoperandosi per parti difficili e per parti che non possono venire eseguiti che per opera del chirurgo e dell'ostetrico; per le levatrici, ripeto, confesso il vero, io non lascerei spiraglio che potesse dar luogo a veruno esercizio abusivo.

Per conseguenza, interpretando il sentimento della Commissione, insisto nella proposta che è stata da noi formulata, e prego il Senato che approvi quest'articolo.

Senatore GALLOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GALLOTTI. Mi permetta l'onorevole Relatore che io gli domandi, se egli consente che sia votato quest'articolo prendendo atto delle sue dichiarazioni.

Senatore BRUCI, *Relatore*. Faccia pure.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ciò non ha nulla che fare con l'approvazione dall'articolo. Le dichiarazioni non possono modificare l'articolo della legge, che resta tal quale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda la parola su questo articolo, lo si rileggerà per metterlo ai voti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura dell'articolo 54.

(*Vedi sopra.*)

PRESIDENTE. Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

(L'art. 55 è soppresso.)

#### CAPO IV.

##### *Esercizio del Veterinario.*

« Art. 56. Per l'esercizio della veterinaria è necessaria la regolare patente ottenuta in una delle scuole veterinarie dello Stato e fatta registrare, come all'articolo 42.

« Nulla è innovato per riguardo a coloro, i quali, comunque mancanti della patente, esercitano la veterinaria in conformità delle disposizioni anteriori alla presente legge. Ai veterinari esteri è applicabile il disposto del detto articolo 42. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io domanderei all'onorevole Commissione se ha preveduto il caso che i veterinari esercitino indebitamente la loro professione; perchè nelle campagne questo è molto pericoloso. Vi sono veterinari ciarlatani che vengono a preferenza chiamati, specialmente nelle campagne, perchè pagati meno di quelli che sono nominati dai Comuni; e siccome vi hanno anche nelle bestie malattie diffuse che possono produrre dei gravi danni, così, qualora a questo inconveniente non siasi provveduto in altra parte della legge, mi pare che sia il caso di provvedere in quest'articolo.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Rispondo all'onorevole Senatore Pepoli, che la Commissione si è occupata, e seriamente occupata, anche dell'esercizio illegale della professione di veterinario. Però non credette di poter adottare alcun articolo assolutamente proibitivo in proposito.

E la ragione per la quale non credè adottare alcun articolo proibitivo, muoveva dalle seguenti considerazioni.

Fino a che si tratta della salute degli uomini, di certo possono essere seriamente responsabili quelli che non la tutelano opportunamente, convenientemente; ma la Commissione facevasi poi a considerare quello che avviene dei bruti e degli animali.

Dov'è una legge, che proibisca ad un proprietario di uccidere o di far uccidere un bruto, un animale? Quando noi lasciamo agli individui tutta cotesta estensione di potere, credo non si possa dire: siete obbligati per curare i vostri animali a ricorrere in un modo assoluto al veterinario patentato.

A ciò la Commissione ha provveduto indirettamente.

Dico provveduto indirettamente, con quell'articolo nel quale vuole che d'ora innanzi il governo, le provincie, e fors'anche i comuni prov-

vedano perchè un veterinario patentato eserciti l'arte sua in tutte codeste località.

Ci ha provveduto indirettamente anche perchè, tutte le volte che si tratta di uffici di veterinario da disimpegnarsi nei rapporti con le autorità costituite, non si potrà mai ricorrere ad un'empirico: ma si dovrà necessariamente ricorrere ad un veterinario che sia munito di patente.

Da tutte queste considerazioni discende la risposta alla domanda dell'onorevole Pepoli. La Commissione ha pensato a tutelare quanto ha potuto anche la salute degli animali e la loro vita, ma non ha potuto introdurre un articolo assolutamente proibitivo dell'esercizio illecito. Questa proibizione l'ha lasciata appunto a quelli i quali in questa questione sono i più interessati, vale a dire, ai proprietari degli animali medesimi.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pepoli Giocchino ha la parola.

Senatore PEPOLI G. È fuori di dubbio che non si deve cercare di salvare la vita degli animali come quella degli uomini.

Ma mi permetta l'onorevole Commissione di dirle, che vi può essere una questione di ordine pubblico, cioè non di interesse privato, ma d'interesse generale.

Noi molte volte siamo preoccupati delle malattie diffuse nei bovini; per esempio, della peste bovina che fa tanta strage.

Se, per a caso, un bove cade ammalato e sia chiamato un ciarlatano che non conosce questo male, egli può occultarlo, può non avvisarne l'autorità comunale come dovrebbe, e, da questo fatto, che proviene dalla ignoranza del veterinario e dall'esercizio abusivo della sua professione, può venire un male generale.

Era per questo che io aveva fatto quell'obiezione che ho svolta; ma poichè la Commissione crede che non si possano prevedere questi pericoli che io reputo gravissimi, certamente voterò l'articolo come lo ha proposto la Commissione.

Senatore CIPRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CIPRIANI. Con questo Codice si è previsto abbastanza, o almeno quanto potevasi anche a ciò, perchè nei casi di epizoozia, si è voluto che non solo i veterinarii patentati, ma

anche il medico condotto ne rendano immediatamente informate le autorità governative.

PRESIDENTE. Si rilegge l'articolo 56.

(Vedi sopra.)

Pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'onorevole Commissione modificò l'articolo 53, ossia le prime due parti di detto articolo le quali discordavano dal progetto ministeriale.

Ma vi è un terzo comma sul quale non vi era alcun dissenso, ragione per cui il comma stesso non fu compreso nell'articolo 53, quale venne presentato oggi dalla Commissione.

Io crederei che quest'ultimo comma il quale è così compito: « Alle levatrici estere è applicabile il disposto dell'articolo 42 », debba anch'esso venir posto ai voti.

Domando alla Commissione se ha nulla in contrario.

Senatore BURCI, *Relatore*. È stata una omissione di copia. Quella parte doveva essere conservata.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, poichè la Commissione ammette questo comma, lo si rileggerà per metterlo ai voti.

« Alle levatrici estere è applicabile il disposto dell'articolo 42. »

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

## CAPO V.

### *Esercizio della farmacia.*

« Art. 58. Ogni cittadino maggiore di età, munito di diploma d'idoneità all'esercizio della farmacia legalmente riconosciuto ai termini dell'articolo 42, ha facoltà di esercitare la professione di farmacista, e di aprire dovunque officina di farmacia, dandone preventivo avviso di 15 giorni prima dell'apertura all'autorità competente.

» La omissione del preventivo avviso sarà punita colla multa di lire 60. »

È aperta la discussione e do la parola al Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Signori Senatori!

Quest'articolo comprende due parti; una che finisce alle parole: « ha facoltà di esercitare la professione di farmacista » e l'altra la quale dispone, che possa aprire farmacia dove più gli aggrada liberissimamente, salvo a dare all'autorità comunale un avviso preventivo di 15 giorni.

Sulla prima parte io nulla ho a dire, giacchè concordo pienamente colla maggioranza della Commissione. Ma sulla seconda parte, che risolve, taglia la grave questione che si è agitata sul sistema di limitazione del numero delle farmacie e sul sistema di liberissimo esercizio, io, come fu rilevato, non col nome mio, ma come fu rilevato dalla Relazione della Commissione, non potrei concordare coi miei colleghi, e quantunque rimasto solo, e quindi miserrima minoranza della Commissione, io dico, credo mio dovere di esporre al Senato le ragioni per le quali, non potei essere convinto dagl'autorevoli miei colleghi.

Nè facendo questo, io credo di peccare di temerità, inquantochè la questione non è assolutamente igienica, ma è, anzichè no, amministrativa. E la questione che è gravissima, perchè tocca interessi molteplici, e più di tutto, tocca l'interesse pubblico, ha scosso la pubblica opinione, sollevando anche molti gravi interessi privati, come lo provano i molti stampati, le discussioni della Commissione senatoria, nonchè delle Commissioni governative, che prepararono questo progetto di legge, come lo provano le centinaia di petizioni che sono giunte al Senato su questo argomento. Però a predisporre in mio favore l'indulgenza del Senato, io credo bene dichiarare fin d'ora, che non chiederò di risolvere sull'istante questa gravissima questione, quantunque io pronuncii come individuo la mia opinione, ma mi limiterò ad una domanda sospensiva, che non pregiudica il merito della questione, e che si lega ad una disposizione transitoria, che sta in fine di questo progetto di legge.

La farmacia non è soltanto l'esercizio di una nobile professione, meno ancora una semplice industria o commercio, ma è un pubblico servizio di suprema necessità. È evidente che l'esercizio della medicina, che la cura medica che la legge largisce ai poveri in tutto il Regno, sarebbe cosa vana se non fosse sussidiata dalla farmacia; da questa quindi dipendono la vita, il benessere di tutti i cittadini. Dunque la grave

questione che con poche parole risolve l'ultima parte dell'art. 58 è questa: se il pubblico servizio dei medicinali sia meglio fornito ai cittadini, al popolo, al popolo povero, da farmacisti in numero indeterminato, in località facoltative, o da farmacisti in numero fissato in ragione di popolazione e di distanza ed in località determinate.

Ho detto marcatamente il *popolo povero* perchè io più specialmente mi preoccupo delle popolazioni miserabili, e soprattutto dei contadini, la classe più numerosa della popolazione del Regno, la classe più moralizzata, la classe, potrei dire, più benemerita, perchè procura l'alimentazione di tutto il Regno.

Nelle grandi città tutto si accomoda. Oltre al numero grande di farmacisti che vi possono essere anche col sistema della limitazione, vi sono degli istituti caritativi, vi sono delle opere pie destinate espressamente alla somministrazione dei medicinali al povero, e quindi nelle città le cose, un po' più, un po' meno, andranno sempre bene; ma nelle campagne la cosa è molto diversa, e l'importanza di questo servizio nei Comuni rurali spero provarvela col seguito del mio discorso.

Per la prima tesi dell'esercizio illimitato, liberissimo, sta con molti dotti uomini la maggioranza della Commissione. Per la seconda stanno altri uomini dotti, ed io pover'uomo con loro.

Le ragioni dei miei avversarii sono di due specie: teoriche e sarei per dire astratte le une, di autorità di persone e di fatti le altre.

I grandi principii, le regole sempre buone in ogni tempo, in ogni luogo, in ogni caso, sono belle a proclamarsi, ma nella pratica, nella vita reale, sono poi una verità?

Io lascio ai filosofi di discutere la questione, se le regole possano avere eccezioni, o se in alcuni casi eccezionali vi siano invece altre regole che subentrano e si sostituiscano a quelle generali, perchè io la considero in questo momento come oziosa; ma lo ripeto e lo ripetono da secoli tutti e si potrebbe dire che è una verità esistente nella coscienza universale, che tutte le regole hanno la loro eccezione. Si ripete sempre e con molta autorità che il mondo vive di transazioni. Mi ricordo che quando per studio e per tirocinio di avvocatura mi accadeva di sfogliare i volumi dei commentatori del Diritto Romano, sempre osservavo che



quei dotti scrittori, mentre ad ogni testo di legge commentavano con postille una regola, un'assioma, inducevano una vera regola, subito dopo andavano a capo e dicevano: *regula fallit* nel tal caso, e poi tornavano da capo e dicevano: *regula fallit*, nel tal altro, di modo che, a ben riflettere, i grandi principii nella loro pratica applicazione non procedono coll'inflessibilità della linea retta, ma seguono piegandosi secondo le circostanze, a quella linea che l'inglese Hoggart, ha chiamato la norma del bello nell'arte, voglio dire la linea serpentina.

Uno di questi grandi principii è la libertà, è il regime di libertà, una cosa un po' vaga, ma una parola che persuade subito.

Ora intendiamoci: nell'umano consorzio l'interesse sociale deve sempre prevalere sugli interessi dei singoli. Il diritto stà tutto nella Società, e in questo senso io intendo quell'assioma che serve di titolo ad un'opera di Giulio Simon « *que le devoir c'est la règle, le droit à besoin d'être réglé.* »

Rispondendo ad alcuni Senatori che credevano intaccato un certo diritto comune da alcune restrizioni che sono in un articolo di questa legge, l'onorevolissimo Presidente della Commissione, signor Senatore Des Ambrois diceva che non c'è un diritto comune, salvo quello che viene dalla legge, che la legge è padrona di far quello che vuole, e che solo dalla legge nascono i diritti e i doveri; e questa verità fu altre volte detta con un motto che rimase nella storia, dal Presidente della Camera dei Deputati di Francia il famoso *Dupin Aîné*, quando ad un deputato che esclamava: *il n'y a pas de loi contre le droit*; rispose: *il n'y a pas de droit contre la loi*. Dunque regime di libertà è quel che mette le restrizioni alla libertà nella legge e non le abbandona all'arbitrio dei funzionarii, regime di libertà in linea di fatto, è quello che restringe la libertà il meno che sia possibile nell'interesse della comunanza sociale. Dunque non credo che nel caso pratico questo principio possa influire sulle deliberazioni.

Aggiungo che questa stessa legge non è che un complesso di restrizioni di libertà individuali persino di restrizioni dell'inviolabilità del domicilio, e a dimostrarlo non avrei che a ricordare le parole dette dall'onorevole Commissario governativo Senatore Bo nella seduta del 14 corrente.

L'altro grave principio che si reca in campo è una verità economica, la concorrenza e la gara che in diritto è sempre utile, è sempre buona, è sempre preziosa pel consumatore. Questa regola è veramente buona in generale, ma anche essa, come tutte le regole soffre la sua eccezione.

Io però non voglio far discussioni teoriche. Mi basterà, e lo farò tra poco, di dimostrare per quanto posso che l'esercizio della farmacia, specialmente nelle campagne, porge una di queste eccezioni alla regola generale; la quale regola però, vi ripeto, che se è ammessa dai più, non è ammessa da tutti, e che il libero commercio, che è una delle più grandi espressioni del principio di concorrenza, è oggetto in questo momento di serie discussioni nei Gabinetti delle principali potenze d'Europa.

Veniamo ora brevemente a parlare dell'altra specie di motivazione, cioè l'autorità di persone e di fatti che i miei dotti avversari adducono a sostegno della loro opinione; l'autorità di dotti scrittori, la pratica di potenti e sapienti nazioni, il voto dei congressi scientifici.

Signori Senatori, non vi sgomentate; non intendo di venire ad ind'carvi tutti i dotti che dissentano fra loro nei libri e nei congressi; ma Voi potete egualmente rilevare quello che io sono per dire, cioè che queste autorità, come lo dimostrano gli scritti, come trovate nella relazioni, nei verbali delle Commissioni governative e nella relazione della Commissione senatoria, non sono concordi.

Se dotti uomini approvano il sistema del liberissimo esercizio, altri non meno dotti appoggiano il sistema della limitazione delle farmacie. Se un congresso ha pronunciato in favore di un sistema, un congresso pure scientifico ha pronunciato pel sistema opposto.

Finalmente la legislazione dei diversi paesi di Europa, è varia e propende all'uno o all'altro sistema; e su questa parte mi fo lecito solamente d'indicare, che quella potenza alla quale, nel tempo in cui viviamo si suole volgere lo sguardo come a modello, informa le sue leggi al principio della limitazione delle farmacie: e questo non ha fatto per tradizione, o per consuetudini, ma dopo profondi studi e serio esame; l'ha fatto, mutando gli ordini antichi, per intimo convincimento.

Se dunque tutte queste autorità non con-

zordi, ma divergenti, ci devono lasciare nel dubbio, non vi sarebbe un'altra autorità competente, decisiva che potesse servirci di guida?

Sì, o Signori, vi sarebbe l'autorità dei fatti, quella dell'esperienza nelle regioni, nelle diverse provincie dell'Italia nelle quali sono vigenti i diversi sistemi.

Ahimè! Che troviamo noi a questo proposito nei diversi documenti della causa?

Noi abbiamo la illimitata libertà e camminiamo benissimo, dicono gli uni, gli inconvenienti accadono dove esiste limitazione.

Noi abbiamo l'esercizio limitato e si va magnificamente, dicono gli altri, e siete voi che avete in casa gl'inconvenienti.

Tutto ciò si dice in via di aforismo, ma senza che sia intervenuto un esame, una notizia di fatti speciali, numerosi, costanti che derivano veramente dalla natura del rispettivo sistema e non da violazione degli ordini vigenti, nel qual caso starebbe il noto detto: *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

Dunque pare che tutti siano soddisfatti; se ciascuno fa l'elogio della pratica del suo sistema, eppure o l'uno o l'altro dovrebbe aver torto. Indi questa soddisfazione mi ricorda un detto arguto dell'argutissimo principe di Ligne il quale, donato di terre e di schiavi da Caterina II, scriveva agli enciclopedisti di Parigi: « Amici suoi: *je suis un abus de ces pays ici et je m'en trouve fort bien.* »

Passerò ora adimostrare come ne ho fatto riserva, che la legge della libera concorrenza non vale nullanella subbietta materia, e specialmente nei Comuni rurali; e se ho qui trasportato questa parte del mio discorso, si è appunto perchè avrei alcuni fatti speciali da me osservati da recare in campo; ma anzitutto, signori Senatori, è per sè evidente che il vantaggio della concorrenza si verifica solo quando il consumatore ha piena libertà di approfittarne.

Parlatemi di stoffe, di gioielli, di mobilie, e voi vedrete come le gentili signore possono passare in rivista molti negozi, molti magazzini e esaminare i vari tessuti o gioielli, mercanteggiarli, fare un confronto e decidersi con perfetta cognizione di causa; ma per i medicinali, primieramente la merce è ignota al consumatore, e chi l'acquista saprà tutto al più se deve essere liquido o solido, bianco o rosso; ma della qualità degli elementi costitutivi, chi ne sa nulla? L'abito, il gingillo si può pren-

dere a qualunque ora del giorno, oggi o domani, o anche doman l'altro; non solo non vi è urgenza, ma spesso nemmeno premura; ma i medicinali non solamente sono di necessità assoluta, ma di palpitante urgenza: un'ora, e forse meno, di dilazione nel somministrarli può decidere della vita, della salute, della robustezza di un uomo, sanità, robustezza, base dell'individuale ben essere, base del lavoro, epperò della sussistenza di una povera famiglia!

Quindi converrete meco, che non può la stessa regola della concorrenza portare in questa materia, e specialmente nelle campagne, quegli utili che porta nei grandi centri, e in generale nei grandi commerci.

Come si esercita la gara che nasce dalla concorrenza? Col dare merce migliore a egual prezzo, o con dare merce uguale a prezzo minore. Merce e prezzo, ecco i due indispensabili elementi della gara.

Ma, Signori Senatori, uno di questi elementi sfugge; nelle farmacie la merce è invariabile; una ricetta spedita dal primo farmacista della Capitale e da quello dell'ultimo villaggio, è sempre invariabilmente la stessa merce. Quindi manca uno degli elementi essenziali; e sull'altra del prezzo, mi limiterò a dire che non può portare grandissima differenza; ma evito quest'argomento, perchè forse mi condurrebbe alla questione della tariffa; ed io sicuramente non voglio introdurre un nuovo tema di discussione in questo Consesso.

Ora veniamo ai fatti.

Io appartenendo per nascita e per domicilio alla Lombardia, e, per qualche possesso territoriale, al Piemonte, cioè a quella parte di Lombardia che era stata smembrata e ceduta al Piemonte. Ero uno di quegli anfibi che negli Stati si chiamavano sudditi misti; lo che mi dava il gran vantaggio di aver sempre un passaporto a mia disposizione, e di potere tutti gli anni fare una visita a Torino e al Parlamento e assistervi a quelle sedute nelle quali si preparavano i destini della patria.

Io era dunque a cavallo delle due provincie limitrofe, direi di due Stati e potevo facilmente fare confronto tra i due diversi modi di servizio farmaceutico.

Or bene, ecco cosa sempre osservai e vedo tuttora.

Nella Lombardia col sistema delle limita-

zioni, buone farmacie e vere ed esclusive farmacie, nei luoghi centrali di una popolazione di 5000 abitanti.

Nella limitrofa provincia, ora circondario di Voghera, col sistema di libertà, da una parte poche buone farmacie, appunto laddove servono ad una zona che raggiunge o supera i 5 mila abitanti, dall'altra farmacisti che a stento vivono, non potendo servire a più che 1,000, o 1,500 e vogliasi pure anche 2,000 abitanti. Vivono, ma come vivono? Vivono accumulando altri mezzi industriali di sussistenza. Vivono (ed anche attualmente) facendo il droghiere, tenendo bottega da caffè, e qualche volta un bigliardo, facendo il liquorista, spacciando rosoli, mistrà, assenzio; così costretti a dare con una mano i farmaci, e con l'altra i fomenti di gravi malattie; non diversamente da quegli Istituti, che fungendo ad un tempo da Cassa di risparmio, e da Monte di pietà, con un servizio favoriscono lo spirito di previdenza e l'economia nel popolo; coll'altro favoriscono la imprevidenza e la spensieratezza.

E per verità, Colleghi onorandissimi, come potrebbe vivere in un Comune rurale un povero farmacista, che anche in località opportuna, e salvo rare eccezioni, non prestasse l'opera sua che ad una popolazione di 1,500 abitanti, o poco più?

I contadini sono per lo più sani e robusti, e resistono al male; arrobe, che in molte provincie la gente del contado ha diritto di essere ricevuta negli ospedali del Capoluogo, come si usa nel già ducato di Milano, e nell'antico principato di Pavia, e quindi gli ammalati più gravi sono mandati ad essere curati in questi Stabilimenti.

Dunque, coll'accennata popolazione, il farmacista spedirà in media 4 o 5 ricette al giorno, siano pur anche 8 o 10, ma che medicine? purganti, decotti, cerotti e simili rimedi che in media si possono calcolare a 50 centesimi cadauno.

Togliete ora la materia prima, togliete tutti quegli elementi che concorrono a formare il prezzo di produzione, e ditemi che cosa resta di guadagno al povero farmacista.

Ma mi si dirà, e la risorsa dei signori che recansi colà a villeggiare? Potranno servire di compenso.

Prima di tutto, il villeggiante viene dalla città; se ha qualche disturbo di salute, l'aria

pura, il moto del corpo, la quiete della mente, lo risanano senza bisogno del farmacista. Inoltre è ora di moda che i signori, tutti o quasi tutti, hanno in casa la loro piccola farmacia, i globoli o le gocce dell'omeopatia gli uni, gli altri la magnesia inglese, le pillole disoppilative, il chinino, il laudano, le acque antistemiche, la teriaca, i grappoli di tamarindo, e credo anche in molti casi la restauratrice *coca peruviana*!

Affrettiamo il passo.

Signori Senatori, se volete che il farmacista viva, e presti bene i suoi preziosi servizi alla sofferente umanità, se volete, come mostrate volere, che egli rialzi il livello della nobile sua professione, che faccia continuo studio della scienza e dell'arte sua, assicurategli, col sistema della limitazione dell'esercizio, una sufficiente clientela, rinunciate all'idea di una concorrenza, per la quale un farmacista rovinerà l'altro e tutti e due, i poveri ammalati.

Oh! Mi si dirà per gli ammalati non v'è pericolo, la *mala suada famas*, può tentare tutti ma non il farmacista, e si offende l'onore suo col credere che egli sia per mancare al suo dovere; qualche cosa di simile c'è, credo, nella Relazione.

Ma l'uomo è debole, diceva ieri l'ottimo nostro Relatore Burci a proposito dei medici, e può sempre fallire, per cui anche il farmacista dovrebbe dire a sé: *homo sum nihil humani a me alienum puto*, antico detto, che per quelli che non sanno il latino è stato volgarmente tradotto in quest'altra frase: « dei buoni e dei cattivi ce n'è dappertutto; sono Lucchese per servirla. »

E vi dirò che se fosse vero che il supporre mancanze fosse un'ingiuria, quale peggiore libello famoso vi sarebbe del Codice penale, il quale suppone che io, voi, e tutti i cittadini dal sommo all'imo della scala sociale, sotto l'impero di ree passioni potremmo eventualmente divenire omicidi, ladri, truffatori, ribelli?

Signori Senatori, vi ho mostrato quali siano le intime e conscienziose convinzioni di me individuo pensante, dell'uomo insomma; e logicamente dovrei chiedervi che risolvete sin d'ora questa questione nel senso mio; ma quando ho l'onore di sedere in questo alto Consesso, e sono perciò una particella di legislatore, devo ricordarmi che la logica, come si afferma, è crudele, e devo temperarne la crudeltà colla

prudenza, e ripetermi quell'assioma, che il mondo vive di transazioni. Perciò le conclusioni che io prendo sono umili, modeste, e mi limiterò a proporvi di sospendere l'esame della seconda parte dell'articolo 58, salvo a discuterla e votarla, o respingerla quando il Senato, giunto nell'esame del Codice sanitario alle disposizioni transitorie, avrà deliberato sopra una mia proposta che allora formulerò e di cui come ho dichiarato nell'esordio del mio discorso, mi restringo in questo momento ad indicare la portata, che sarà della pura sospensiva.

Onorevoli Colleghi; la questione che trattiamo è ella veramente matura, perchè debba il Senato in questo stesso momento deciderla. Teorie varie, fatti discordi, congressi che si contraddicono, leggi diverse nelle varie parti d'Europa, e finalmente fatti mancanti di quegli elementi che ho detto numerosi, costanti, veramente radicati nel sistema, e non in violazione degli ordini vigenti.

La questione è ella veramente igienica, o non piuttosto amministrativa? È ella tale che sia indispensabilmente a risolversi nel Codice sanitario?

No, perchè alla parte igienica dell'esercizio voi provvedete colle disposizioni di questo capitolo, meno la seconda parte dell'articolo di cui mi occupo, e la questione è piuttosto amministrativa che altro; in ogni caso, l'elemento propriamente scientifico igienico non vi è, anzi si potrebbe dire che la risoluzione di questa questione eccede il compito del Codice, quale è dichiarato nell'articolo 39, nel quale come in tutte le disposizioni del Titolo terzo: *Esercizio dei vari rami dell'arte salutare*, è detto in genere da prima che è sottoposto ad una sorveglianza speciale l'esercizio separato o cumulativo della medicina, della chirurgia, della farmacia, ecc.; e poi è spiegato che questa sorveglianza si estende sui titoli e modi che rendono legale l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare, e sulla preparazione, conservazione e spedizione dei medicinali.

Ora, a questo scopo della sorveglianza come è definita dall'art. 39, Voi perfettamente ottemperate anche abbandonando, ossia sospendendo per ora la seconda parte dell'art. 58, perchè nella prima parte stabilite i requisiti per esercitare la farmacia, in tutti gli altri articoli del capitolo Voi delineate il modo di condotta che deve tenere il farmacista quando ha

aperto la farmacia per l'esercizio della sua professione.

Se, come a me pare, la questione non è matura, se non è strettamente igienica, noi possiamo e dobbiamo differirne l'esame. Or bene, siccome nell'art. 1 delle disposizioni transitorie, la Commissione unanime propone che quanto ha tratto in questa legge all'esercizio della farmacia, non venga posto in esecuzione se non dopo cinque anni, a contare dal giorno della promulgazione della legge stessa, io vi proporrei allora, che senza per nulla allungare questo termine, se ne approfitti impiegando una parte del medesimo, a rilevare nel nostro paese i fatti, quei fatti concludenti, che saranno l'elemento decisivo della questione.

Più cose possono derivare da quest'inchiesta, non parlamentare sicuramente, ma amministrativa provinciale, o la prevalenza assoluta, recisa, di un sistema sull'altro, o la convenienza di conservare le cose come sono (giacchè non si vorrà unificare per solo amore di simmetria, genere di unificazione che già più volte ci condusse a lamentati inconvenienti), o il partito di lasciare ai Consigli provinciali la scelta di quel metodo che la convenienza del paese farà loro sembrare più confacente allo scopo.

Sarà quel che sarà, ma intanto sarebbe malagevole e pericoloso il decidere prima di conoscere il migliore e il più certo elemento della decisione.

Quella mia futura proposta comprenderà probabilmente uno studio ulteriore, sempre entro il limite suddetto di tempo, di un'altra questione che ora non accenno neppure, benchè si colleghi alla questione attuale, perchè già troppo ho abusato dell'indulgenza vostra e perchè vi ho promesso che non mi sarei per ora occupato di interessi privati, acciò perspicua ed imparziale vi emergesse la considerazione dell'interesse pubblico.

Perciò la proposta che avrò l'onore di presentare al banco della Presidenza, è questa:

Il Senato sospende l'esame della seconda parte dell'art. 58 a partire dalle parole, e di aprire dovunque..... « finchè il Senato non abbia pronunciato sulle disposizioni transitorie e passa a discutere i successivi articoli. »

PRESIDENTE. Abbia la bontà di farla pervenire al banco della Presidenza.

**Presentazione di due progetti di legge.**

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato, anche a nome del mio collega Ministro delle Finanze, due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento: uno per l'autorizzazione di spese pel prosciugamento del lago di Agnano; l'altro per l'approvazione della Convenzione stabilita colla Compagnia Anglo-Mediterraneo Telegrafica per la collocazione di un cordone sottomarino fra Brindisi e l'Egitto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti agli uffici.

**Seguito della discussione del progetto di legge sul nuovo Codice sanitario.**

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Il mio discorso sarebbe forse un poco lungo e dovrei perciò stancar troppo il Senato.

L'ora già è tarda e perciò farei preghiera che si volesse rinviare il mio discorso a domani.

PRESIDENTE. Ci sono altri iscritti. Cede ella la parola?

Senatore MAGGIORANI. La cedo.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Musio.

Senatore MUSIO. Signori Senatori. Amico pieno di stima e di riverenza per l'onorevole Lauzi, sono dolentissimo di trovarmi oggi in assoluto disaccordo con lui, e quanto ai principii e quanto all'applicazione, che egli ne ha fatto nella sua bella ed eloquente orazione. Egli ci ha detto che il diritto nasce dalla legge. Mi perdoni l'onorevole Lauzi, ma egli ha invertito le cose; è la legge che nasce dal diritto. Il diritto è quella norma eterna della giustizia scritta nella coscienza del genere umano, che emana dalla volontà di Dio ed è superiore ad ogni volontà legislativa. No, non vi è legislatore che possa rendersene superiore. Il giorno che io sottoscrivessi a questa sentenza, sottoscriverei alla tirannide. No, la cosa non è giusta, perchè è

legge; ma è legge perchè è giusta, e quando la cosa è giusta, il legislatore non può fare a meno che rispettarla e sancirla.

Quindi, malgrado tutto il rispetto che ho per l'onorevole Lauzi, malgrado tutto il rispetto che ho per gli eminenti nomi che egli ha invocati in suo appoggio, pure, no, non posso ammettere questo principio; e l'onorevole Lauzi, mi concederà che, nel senso in cui devo prenderlo, si tornerebbe a quell'antico dettato che fu, è, e sarà inappellabilmente condannato: *Quod principi placet, lex est*; che si tradurrebbe in questo: *tutto ciò che piace al legislatore, è giuridica fonte di legge*; onde conseguirebbe che se al legislatore sta la facoltà di accordare il diritto, e la facoltà di abolirlo, a lui sta la facoltà di abolire l'uomo.

Io dunque non posso attenermi a questo principio; e siccome la tesi che egli difende ferisce direttamente nel cuore i primi diritti dell'uomo, perciò credo che non si possa in modo alcuno accettarlo.

Egli sostiene la tesi che ad uno, il quale ha dato sufficienti prove della sua capacità, e che a questa capacità riunisce tutti gli attributi morali che sono necessari, e che ha riportato quindi il diploma di farmacista, a costui non sia lecito stabilirsi in un luogo che sceglie di sua piena libertà, e dopo 15 giorni esercitarvi la sua professione?

Prego l'onorevole Lauzi a considerare e dirmi, che cosa fa egli di quest'uomo, cui, dopo aver dato i saggi necessari, che la legge domanda per tutelare la sanità pubblica, e cui dopo ciò, sorregge tutta la libertà che gli danno Dio e la natura, e rimane intangibile il diritto di esercitare dove vuole la sua professione.

Che cosa fa egli di quest'uomo cui vieta di esercitare l'onesta sua professione, di mettere a profitto i suoi studi in quel luogo in cui stima e del quale egli solo ha la scelta, di cui nessuno può contendergli la libertà? Io rispondo corto all'interrogazione, e dico, che egli lo condanna all'esilio e lo sacrifica ad un altro uomo senza minimamente volerlo.

Sono dolente di non poter sottoscrivere a questa opinione, perchè avendo tutti i requisiti voluti dalla legge, e godendo di tutta la fiducia per l'esercizio della sua professione, quest'uomo non può essere toccato, e quindi deve essere rispettato in tutti i suoi diritti naturali, e deve avere la libera facoltà di stabilirsi ove vuole

a Roma, a Napoli, a Milano, a Firenze, ove meglio gli piace.

L'onorevole Lauzi ci ha esposto mirabilmente e con profonda dottrina i principii della concorrenza, e crede che questi principii falliscono appunto nel sistema in questione. Ma io gli domando scusa; poichè, fra le cose della libera concorrenza, non è il lucro personale dell'uno o dell'altro, non è la vendita di questo o di quel medicamento che io guardo; ma dalla libera concorrenza io traggio lo stimolo a maggiori studii, giacchè se uno va a stabilirsi in una grande città, in Roma, ad esempio, dove si troverà a fronte di tanti altri farmacisti abili, se egli vuole sostenerne la concorrenza, bisognerà che studi e cerchi di migliorare e perfezionare la qualità dei suoi prodotti. Dunque, siccome questo non è oggetto puro e semplice di lucro personale, ma grandemente giova a promuovere maggiormente i progressi della scienza, io credo che anche questo diritto deve essere rispettato insieme a tutti gli altri e sopra tutti gli altri.

Ripeto che sono dolentissimo di non potermi trovare d'accordo con l'onorevole Lauzi; ma siccome la legge tende a proclamare un principio, cui non vi ha autorità umana che possa in alcun modo menomamente toccare, e tende a guarentirlo nei modi più legittimi, perciò io non posso accettare neppure la sospensione di questo articolo.

PRESIDENTE. Prima di procedere oltre, debbo comunicare al Senato la seguente proposta fatta e sottoscritta da vari Senatori:

« Onde sollecitare la discussione del Codice sanitario, i sottoscritti propongono che il Se-

nato tenga seduta domani, sebbene giorno festivo.

» *Firmati*: Mazara — Meuron — Martinengo — F. Strozzi — Torelli — Gal-  
— lotti — G. Pepoli — Bo —  
Ruschi — C. Pepoli — Scara-  
belli — Burci — Panattoni —  
Guicciardi. »

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti questa proposta.

Chi intende che domani si tenga seduta, si alzi.

(Approvato.)

Domani adunque si terrà seduta alle ore 2 e si continuerà la discussione di questo progetto di legge.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, che dà facoltà alla Banca nazionale Toscana e alla Banca Toscana di credito di emettere biglietti di piccolo taglio.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Ora si dovrebbe dar lettura della proposta sospensiva fatta dal Senatore Lauzi, per domandare se è appoggiata, ma l'ora essendo tarda, si rimanderà a domani.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).